

La sicurezza nel lavoro in quota

Negli ultimi anni la responsabilità sociale del datore di lavoro sulla salute e sicurezza sul lavoro ha assunto un ruolo significativo per la diffusione di una importante cultura di prevenzione.

Questo cambiamento, se da una parte ha sviluppato una maggiore informazione necessaria per affrontare il tema, dall'altra parte ha provocato una enorme mole di dati che spesso rischia di confondere l'utente che non sa più a che norma riferirsi.

In materia di sicurezza sul lavoro riveste particolare importanza il lavoro in quota presentando il rischio di caduta dall'alto, purtroppo una tra le più frequenti cause di infortunio sul lavoro.

Coloro che intendono acquistare attrezzature per i lavori in quota devono rifarsi al Dlgs 626/94, giuridicamente definito norma d'uso e non norma di costruzione, in quanto disciplina l'obbligo di impiegare sui luoghi di lavoro attrezzature sicure ma non indica la maniera di costruire scale e trabattelli. Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro, sono determinati all'art. 35, del titolo III del D.lgs. 626/94, che riporta quanto segue:

1. il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

3. all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- b) utilizzate correttamente
- c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
- c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

In particolare, nell'uso di attrezzature di lavoro in quota, il D.lgs. 8 Luglio del 2003, n. 235 integra il D.lgs. 626/94 e dispone all'art. 36 Bis che "il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla

natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Le leggi italiane attualmente vigenti invece per la produzione di scale e ponteggi sono il DPR 547/55 e il DPR 164/56. E' compito del fabbricante dimostrare di aver ottemperato ai disposti legislativi.

A livello di europeo è stata emanata la norma EN 131 che disciplina tuttavia solamente le scale portatili escludendo tutte le scale speciali, dei vigili del fuoco, le scale mobili su ruote (ecc...) per le quali la legge di riferimento rimane ancora il DPR 547/55.

I prodotti a marchi CE sono definibili sicuri e utilizzabili nel rispetto del decreto 626/94 tuttavia la direttiva macchine alla quale il CE in questo ambito si riferisce non

disciplina i prodotti scale e trabattelli. Non esistono quindi scale e trabattelli a norme CE anche se spesso sono impropriamente richiesti da acquirenti disinformati con lo scopo di acquistare prodotti a norma.

E' buona norma quindi richiedere ai produttori le norme di riferimento delle attrezzature che si intendono acquistare nonché farsi rilasciare le relative certificazioni ma soprattutto come citato nel decreto 626/94 scegliere il tipo più adatto di sistema di accesso al posto di lavoro temporaneo in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, dislivello e durata del lavoro stesso facendosi consigliare dai produttori che sono tutti i giorni a contatto con il problema.

*Alessandro Di Ciuccio
Responsabile Ufficio Tecnico
Scale DC*

Teleradiocomandi

- telecomandi
- radiocomandi
- pile e batterie
- automazione e manutenzione cancelli, porte, serrande



C.A.T.
20154 Milano
Via Canonica, 72
Tel. 02 33610797
Te./Fax 02 33105599

I.C.A.
20052 Monza - MI
Via Metauro, 1
Tel. fax 039733322
mobile 368936101